

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge Finanziaria Provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Preso atto che le aliquote standard fissate dall’art. 14 della L.P. 14/2014 possono essere modificate nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 nonché delle previsioni del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017.

Considerato che con tale Protocollo la Provincia Autonoma di Trento, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ed i Comuni, ha inteso confermare la politica fiscale già definita precedentemente per il triennio 2017–2019, ribadendo l’importanza di una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale.

Preso atto che nel Protocollo si conferma la scelta di garantire ai soggetti istituzionali (Provincia Autonoma di Trento e Comuni) e alle parti sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici), la stabilità normativa e finanziaria. Pertanto la manovra tributaria provinciale posta in essere già dal 2016 e caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all’I.M.I.S.) è stata confermata fino al 2019.

Considerato che:

- in ragione del recente svolgimento delle elezioni politiche provinciali, non è stato ancora definito e sottoscritto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2019. In ragione di quanto sopra esposto e quindi in virtù degli accordi già sottoscritti a valere anche per l’anno 2019, si tiene ferma e fondata la volontà di mantenere una stabilità di manovra anche per l’anno 2019, con una invarianza delle disposizioni attualmente vigenti in materia di I.M.I.S.
- con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2018, la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata a garantire ai Comuni il ristoro in compensazione del minor gettito derivante dalla manovra I.M.I.S. provinciale come siglata negli accordi presi dal Consiglio delle autonomie locali e come recepita nella normativa provinciale.
- la Provincia Autonoma di Trento e i Comuni, condividendo quindi l’impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, hanno concordato l’estensione temporale dell’applicazione del quadro normativo I.M.I.S., approvato per il biennio 2016–2017 fino a tutto il periodo d’imposta 2019.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, l’opportunità di non procedere, per quanto possibile, all’incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l’articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Vista la legge di stabilità 2018 n. 18 del 29 dicembre 2017 che ha innovato il quadro normativo delle aliquote base per il biennio 2018-2019, con specifico riferimento ad alcuni fabbricati del gruppo catastale D.

Preso atto che con l’IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla

categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Visto il vigente Regolamento Comunale in materia.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 267,16- che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n. 37 del 15.04.2015.

Viste le rendite catastali degli immobili presenti sul territorio, attraverso le quali si stima un gettito presunto IMIS anno 2019 pari ad Euro 392.027,45.-.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare: all'art. 5, comma 1:

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:

- a) L'unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso
- c) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'anno 2019 relative alle diverse fattispecie

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUO TA	DETRAZIO NE D'IMPOST A	DEDUZIONE D'IMPONIBI LE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	267,16	
Abitazione principale per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		

Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo e le eventuali pertinenze diverse da A1, A8, ed A9.	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a pareti n linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		1.500,0
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,895 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento

Riconosciuta la propria competenza a deliberare.

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in relazione alle proprie competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, non comportando il presente atto impegni di spesa.

Il Sindaco, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno) su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

D e l i b e r a

1. Di approvare le aliquote, detrazioni e deduzioni confermando, per i motivi meglio espressi in premessa, quelle del 2018, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2019 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUO TA	DETRAZIO NE D'IMPOST A	DEDUZIONE D'IMPONIBI LE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	267,16	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo e le eventuali pertinenze diverse da A1, A8, ed A9.	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a pareti n linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		1.500,0
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,895 %		

Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
--	---------	--	--

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 79 del DPR n. 01.02.2005, n. 3/L), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Successivamente, su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno) su n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 185, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Ing. Walter Ferrazza

Il Segretario Generale
f.to dott. Mauro Bragagna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Bocenago, li 13.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Mauro Bragagna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Bocenago, li 13.03.2019



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mauro Bragagna